



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

**Iscrizione N: BO22355
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 7 del 25/11/2014, relativa alle variazioni delle iscrizioni all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico quali a titolo esemplificativo (non esaustivo) fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti;

Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC in data 29/12/2016, registrata al numero di protocollo 45126/2016, con la quale l'impresa A.T. RICAMBI S.R.L. ha dato notizia dell'avvenuto CONFERIMENTO D'AZIENDA dell'impresa BO9297 A.T. RICAMBI DI TASSI ALESSANDRO, mediante dichiarazione di cui all'allegato A della delibera n. 7 del 25/11/2014;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 21/02/2017 con la quale l'impresa/Ente A.T. RICAMBI S.R.L. è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe F.

**DISPONE
Art. 1
(iscrizione)**

L'impresa / Ente
Denominazione: A.T. RICAMBI S.R.L.
Con Sede a: MARZABOTTO (BO)
Indirizzo: VIA PORRETTANA SUD, 73/4
CAP: 40043
C. F.: 03584671204

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4 - F

Inizio validità: 21/02/2017
Fine Validità: 31/05/2018

Responsabile/i tecnico/i:

PRATO DIEGO
codice fiscale: PRTDGI70E10B885Z
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:



A.T. RICAMBI S.R.L.
Numero Iscrizione BO22355
Provvedimento di conferimento Cat. 4

Prot. n.6318/2017 del 22/02/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **ET162GC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NWH40C276473
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 30 mm
Altezza Sponde: 70+100 mm
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO

Targa: **FB326BR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC235F905060246

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **FB326BR**
Tipo: AUTOCARRO

uso proprio esente licenza

Targa: **ET162GC**
Tipo: AUTOCARRO

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06]
[15.01.07] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18]
[19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[19.12.10] [19.12.12]

[12.01.99] - ritagli di laminazione sia ferrosi che non ferrosi - cascami di lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

A.T. RICAMBI S.R.L.
Numero Iscrizione BO22355
Provvedimento di conferimento Cat. 4

Prot. n.6318/2017 del 22/02/2017





- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(diniego parziale)

L'istanza di conferimento per la categoria 4 classe F non viene accolta per i mezzi **ET162GC-FB326BR** (immatricolati ad uso proprio) relativamente ai seguenti codici:

02.01.04, 02.01.10, 03.01.01, 03.01.05, 06.09.02, 07.02.13, 10.02.01, 10.02.02, 10.02.10, 10.03.05, 10.03.16, 10.06.01, 10.06.02, 10.07.01, 10.07.02, 10.08.09, 10.08.11, 10.09.03, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.12, 10.10.03, 10.10.10, 10.10.12, 11.01.14, 11.02.06, 11.05.01, 11.05.02, 12.01.05, 12.01.17, 12.01.21, 16.01.03, 16.01.06, 16.01.12, 16.01.19, 16.01.20, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.08.02, 17.09.04

per la seguente motivazione:

In base ai criteri stabiliti dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2/2015 e n. 3/2015, che definiscono in quali casi i veicoli ad uso proprio possono essere iscritti nella categoria 4, l'impresa ha dichiarato che i veicoli vengono utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali dei quali l'impresa fa commercio.

Tali codici non sono oggetto dell'attività di commercio dell'impresa dichiarata al competente Registro delle Imprese e pertanto non sono stati autorizzati.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 22/02/2017

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

